



CITTÀ *di* BIELLA

PROVINCIA DI BIELLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27 aprile 2023

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

Sommario

TITOLO I Disposizioni generali.....	4
Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento.....	4
Art. 2 Forme di gestione delle entrate.....	4
Art. 3 Regolamenti per tipologia di entrate.....	5
Art. 4 Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote.....	5
Art. 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	6
TITOLO II Entrate ordinarie comunali.....	6
Art. 6 Individuazione delle entrate ordinarie.....	6
Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate ordinarie.....	6
Art. 8 Modalità di pagamento delle entrate ordinarie.....	7
Art. 9 Sospensione del versamento.....	8
Art. 10 Attività di verifica e controllo.....	8
Art. 11 Omissione dei pagamenti e accertamento esecutivo.....	9
Art. 12 Versamenti e rimborsi di modesta entità.....	9
Art. 13 Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione.....	10
Art. 14 Entrate per servizi a domanda individuale.....	10
Art. 15 Rateizzazione dei pagamenti.....	10
Art. 16 Riscossione coattiva.....	11
Art. 17 Abbandono del credito.....	12
TITOLO III Entrate tributarie comunali.....	12
CAPO I Principi generali.....	12
Art. 18 Individuazione delle entrate tributarie.....	12
Art. 19 Funzionario responsabile delle entrate tributarie.....	12
Art. 20 Riscossione ordinaria.....	13
Art. 21 Sospensione del versamento.....	13
Art. 22 Versamenti e rimborsi di modesta entità.....	14
Art. 23 Compensazione.....	14
CAPO II Controllo, accertamento e sanzioni.....	15
Art. 24 Attività di verifica e controllo.....	15
Art. 25 Omissione dei pagamenti e accertamento esecutivo.....	15

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

Art. 26 Graduazione delle sanzioni.....	16
Art. 27 Interessi su accertamenti esecutivi, provvedimenti di rateizzazione e rimborsi.....	16
Art. 28 Rateizzazione dei pagamenti.....	16
CAPO III Accertamento con adesione.....	18
Art. 29 Accertamento con adesione.....	18
Art. 30 Ambito dell'applicazione.....	18
Art. 31 Attivazione del procedimento per la definizione.....	19
Art. 32 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.....	19
Art. 33 Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	19
Art. 34 Invito a comparire per definire l'accertamento.....	20
Art. 35 Atto di accertamento con adesione.....	20
Art. 36 Perfezionamento della definizione.....	20
Art. 37 Effetti della definizione.....	21
Art. 38 Riduzione della sanzione.....	21
CAPO IV Interpello, autotutela e contenzioso.....	21
Art. 39 Diritto di interpello.....	21
Art. 40 Autotutela.....	22
Art. 41 Contenzioso.....	22
CAPO V Riscossione coattiva.....	23
Art. 42 Forme di riscossione.....	23
Art. 43 Abbandono del credito.....	23
TITOLO IV Disposizioni finali.....	24
Art. 44 Disposizioni finali.....	24

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contiene la disciplina generale delle entrate comunali, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici e delle addizionali comunali alle imposte erariali.
2. Il regolamento, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto comunale, indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali ed individua competenze e responsabilità.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune, in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli utenti.
4. La disciplina delle singole entrate è definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate e le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.
5. Il reperimento delle risorse patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico del bilancio del Comune.

Art. 2

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente, per due o più entrate, per le attività, anche disgiunte, di accertamento e di riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. In caso di gestione diretta non è necessaria l'adozione di alcun provvedimento deliberativo; in tale caso la gestione dell'entrata, compresa l'attività di accertamento e riscossione, è effettuata dal competente ufficio comunale, a cui risultano affidate, nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, le risorse e con le modalità previste dall'eventuale apposito regolamento adottato per la disciplina specifica della singola entrata.
3. La scelta della forma di gestione delle entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
4. Non costituisce concessione l'affidamento a terzi delle attività di accertamento, di riscossione, nonché dello svolgimento degli adempimenti materiali connessi ad entrate comunali, qualora le attività si qualificano come mero supporto alla gestione complessiva dell'entrata, la cui titolarità e responsabilità rimane in capo all'Ente, mediante il Funzionario responsabile o il responsabile dell'entrata.

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

5. In caso di gestione affidata all'esterno, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e di regolamenti comunali per i funzionari ed i dirigenti del comune preposti alla gestione delle entrate. In ogni caso l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per i cittadini e deve prevedere forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi e la regolare esecuzione dei contratti.

Art. 3
Regolamenti per tipologia di entrate

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata, approvati non oltre il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, sono efficaci a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. Le delibere regolamentari, così come quelle tariffarie, relative alle entrate tributarie devono essere trasmesse al Ministero dell'economia e Finanze con le modalità disciplinate dall'art. 13, commi 15 e seguenti, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 4
Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote

1. Il Consiglio comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi e delle entrate extratributarie.
2. Con l'eccezione dei casi in cui la legge riserva la competenza al Consiglio comunale, la Giunta Comunale provvede alla determinazione e all'adeguamento delle aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
3. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le delibere inerenti le aliquote e le tariffe dei tributi locali, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione delle aliquote e tariffe, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente a quello di riferimento.

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni relative alle entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di disciplina delle singole entrate.
2. Qualora eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite da norme successive all'entrata in vigore dei singoli regolamenti necessitino di essere recepite e disciplinate nell'ambito delle norme regolamentari, le stesse saranno applicabili con le decorrenze indicate al precedente articolo 4; se, invece non necessitano di essere recepite e disciplinate mediante norma regolamentare, saranno immediatamente applicabili.

TITOLO II

Entrate ordinarie comunali

Art. 6

Individuazione delle entrate ordinarie

1. Costituiscono entrate ordinarie comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - a) le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - b) le entrate derivanti dall'occupazione di suolo pubblico e dalla diffusione di messaggi pubblicitari;
 - c) le entrate derivanti da canoni d'uso di beni comunali;
 - d) le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - e) le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - f) le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari o altro;
 - g) le entrate derivanti da qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti, convenzioni o a titolo di liberalità;
 - h) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate ordinarie

1. Responsabile delle singole entrate di natura non tributaria è il Dirigente o altro soggetto delegato avente i requisiti richiesti dalla normativa vigente, a cui risultano affidate, nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, le risorse collegate alle attività svolte dal servizio di riferimento.
2. Il responsabile dell'entrata:
 - a) cura la redazione e l'adeguamento dei regolamenti che disciplinano l'entrata;

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

- b) propone le tariffe e le agevolazioni relative all'entrata, per la loro approvazione;
- c) cura tutte le operazioni finalizzate all'acquisizione dell'entrata, compresa l'attività istruttoria di controllo, l'attività di accertamento, riscossione e recupero del credito;
- d) cura i rapporti e gli scambi di informazioni con il servizio finanziario relativamente all'entrata;
- e) cura il contenzioso relativo all'entrata;
- f) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dell'entrata.

3. Il responsabile dell'entrata accerta l'importo contabilmente con apposito atto motivato come previsto dall'art. 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, il responsabile dell'Entrata predispone un elenco analitico degli importi da riscuotere e lo approva con idoneo provvedimento, anche al fine di attestarne la certezza, la liquidità e esigibilità, oltre ad apportare le opportune regolazioni contabili e/o finanziarie. Il predetto atto, unitamente alla documentazione comprovante il titolo di cui al precedente comma è presupposto per la riscossione.

5. In caso di affidamento della gestione dell'entrata a soggetto esterno, il contratto di servizio individua e disciplina le attività affidate al gestore, mentre permangono comunque in capo al responsabile dell'entrata le funzioni di coordinamento, impulso e vigilanza. Durante l'esecuzione del contratto di servizio ed in costanza del riaccertamento dei residui il Responsabile dell'entrata verifica, unitamente al soggetto esterno, l'andamento delle attività di recupero, anche mediante la puntuale individuazione di eventuali inesigibilità e l'attestazione periodica dei crediti ancora certi, liquidi ed esigibili.

6. I Responsabili delle entrate tributarie e non tributarie si riuniscono, se ritenuto necessario, con il Dirigente del Settore Finanze per la verifica dell'andamento delle entrate rapportate alle previsioni di bilancio e per definire gli atti utili all'ottimizzazione delle procedure e dei risultati.

Art. 8

Modalità di pagamento delle entrate ordinarie

1. Le modalità di pagamento spontaneo delle entrate ordinarie sono disciplinate dalla legge, dagli specifici regolamenti delle singole entrate o dai contratti stipulati, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti ed in funzione della velocizzazione dell'acquisizione delle risorse e della rendicontazione dei pagamenti.

2. In caso di entrate per le quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dall'utente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi di pagamento nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento.

3. Al fine di agevolare la gestione della riscossione ed evitare l'avvio di procedure esecutive, l'Ente può procedere all'emissione di solleciti di pagamento per le somme dovute dagli utenti e non riscosse (nel numero massimo di due solleciti per ciascun credito). Nel caso in cui persista il mancato pagamento il responsabile dell'entrata procede tempestivamente, senza alcun ulteriore

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

preavviso, con l'accertamento esecutivo o intimazione ad adempiere, a seconda della tipologia di entrata, e la correlata riscossione forzata.

4. Il responsabile dell'entrata, di norma entro il termine dell'esercizio, effettua una ricognizione dei dati relativi ai debitori morosi, attestando altresì la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione e l'avvenuta notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata della richiesta di pagamento, apportando le dovute annotazioni e regolazioni contabili mediante idoneo provvedimento.

Art. 9

Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate ordinarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di utenti interessati da calamità naturali o da eventi eccezionali, non prevedibili e che incidano in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare dell'utente, nonché nelle ipotesi specifiche previste dai regolamenti adottati per ciascuna entrata.

Art. 10

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico degli utenti dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

3. I responsabili devono evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati. Quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, gli stessi devono invitare il cittadino/utente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, ai soggetti di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il responsabile dell'entrata può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

5. La Giunta comunale, tenuto conto della struttura organizzativa dei servizi interessati, con riferimento alle risorse umane disponibili, alle relative professionalità ed alla dotazione tecnica ed informatica, con apposita deliberazione può individuare criteri selettivi per indirizzare l'attività di controllo delle entrate.

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

Art. 11

Omissione dei pagamenti e accertamento esecutivo

1. Qualora siano trascorsi infruttuosamente i termini previsti per il pagamento dell'obbligazione da parte dell'utente, il responsabile dell'entrata o il soggetto gestore provvede a contestare all'obbligato l'omissione mediante accertamento esecutivo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'accertamento esecutivo dovrà essere comunicato al destinatario mediante notificazione effettuata dai messi comunali o da eventuali altri soggetti abilitati oppure, in alternativa, tramite il servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata.
2. L'accertamento esecutivo di cui sopra dovrà essere notificato di norma entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e comunque nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
3. L'accertamento esecutivo, come stabilito dal citato comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento dell'importo nello stesso indicato e deve recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari senza necessità di notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo del pagamento procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. L'accertamento non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino il predetto importo.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore qualora debba essere rideterminato l'importo dovuto nel caso in cui un accertamento impugnato diventi definitivo.
5. Per le tipologie di entrata per cui non si fa ricorso all'accertamento esecutivo patrimoniale in applicazione di discipline speciali di settore (entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada) il responsabile dell'entrata, la struttura operativa all'uopo deputata o il diverso soggetto incaricato, provvede alla formazione del titolo esecutivo con intimazione ad adempiere.

Art. 12

Versamenti e rimborsi di modesta entità

1. Il versamento non è dovuto dal debitore se l'importo dovuto è inferiore o pari ad € 12,00.
2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute per importi uguali o inferiori ad € 12,00.
3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono franchigia in caso di debiti o crediti di importo superiore.

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

Art. 13

Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione

1. Nel caso in cui un soggetto risulti creditore nei confronti del Comune di somme di denaro certe, liquide ed esigibili per eccedenze di versamento relative ad entrate tributarie e/o ordinarie o ad altro titolo ed il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti anche debitore del Comune per somme di denaro relative a tributi o entrate ordinarie oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni inoppugnabili in quanto divenuti definitivi, il Comune può disporre d'ufficio la compensazione del credito con il debito.
2. Nel caso venga disposta la compensazione di cui al comma precedente, qualora il credito sia superiore al debito, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione è esclusa nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 14

Entrate per servizi a domanda individuale

1. Nel caso di debiti nei confronti dell'Amministrazione Comunale derivanti dalla fruizione dei servizi a domanda individuale l'accesso agli stessi è subordinato alla loro regolarizzazione che potrà avvenire come segue:
 - a) pagamento a saldo;
 - b) istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, sottoscrizione di correlato Accordo.
2. In caso di mancata regolarizzazione del debito pregresso o di mancato pagamento di due rate dell'Accordo di rateizzazione:
 - a) il debitore decade dal diritto di accedere a nuovi servizi e/o verrà sospeso da quelli già richiesti, fatta salva relazione dettagliata da parte dei servizi sociali circa la sussistenza di un'acclarata situazione di disagio economico straordinario;
 - b) l'Accordo di rateizzazione decade automaticamente;
 - c) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con l'attivazione o con il proseguimento della procedura del recupero fino alla fase coattiva senza ulteriori avvisi.

Art. 15

Rateizzazione dei pagamenti

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti. Nella domanda dovranno essere evidenziate ed oggettivamente provate le particolari necessità di carattere socio economico.
2. Il numero di rate concedibili sarà in funzione dell'importo da rateizzare come di seguito indicato:
 - a) fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

- b) da € 100,01 ad € 500,00: fino a quattro rate mensili;
- c) da € 500,01 ad € 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
- d) da € 3.000,01 ad € 6.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- e) da € 6.000,01: fino a trentasei rate mensili.

3. Al fine di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà il richiedente, per le rateazioni di durata massima fino a 12 mesi dovrà presentare un'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i. attestante le difficoltà economiche che non consentono di provvedere, entro i termini, al pagamento delle somme dovute; l'Ufficio si riserva di effettuare le verifiche circa la veridicità dell'autocertificazione; per le rateazioni di durata superiore ai 12 mesi dovrà allegare all'istanza volta ad ottenere la rateizzazione la seguente documentazione:

- a) per le persone fisiche/imprese individuali /società semplici: la certificazione ISEE, che non dovrà superare l'ammontare di euro 9.360,00. Per le imprese individuali la certificazione è riferita al soggetto titolare dell'impresa, per le società semplici la certificazione è riferita ai soci;
- b) per le società diverse da quelle semplici, associazioni, fondazioni ed altri Enti: documentazione di bilancio e altra documentazione idonea a dimostrare la propria situazione di obiettiva difficoltà economica, attestata dal professionista incaricato, in particolare prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità: (importo liquidità corrente + importo liquidità differita) / passività correnti, che dovrà essere inferiore a 1.

4. In ogni caso il richiedente può presentare qualsiasi altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso della temporanea situazione di difficoltà economica.

5. La dilazione del pagamento verrà concessa, previa verifica dell'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni, applicando il saggio di interesse pari a quello legale vigente alla data di presentazione dell'istanza; le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.

6. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato ed il debito residuo sarà tempestivamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.

Art. 16
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per gli atti emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020 e per le entrate non rimosse mediante accertamento esecutivo (entrate derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

Strada) la riscossione coattiva può essere effettuata mediante emissione di ruolo o mediante ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dall'Ente o mediante soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 17

Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore, qualora la somma dovuta, compresi interessi, sanzioni, spese o altri accessori non superi l'importo di € 30,00 complessivi, salvo quanto diversamente previsto negli specifici regolamenti comunali; in tali casi l'importo è dichiarato inesigibile una volta decorso il termine per la prescrizione. Il predetto limite non si applica qualora il credito derivi dal ripetuto inadempimento degli obblighi concernenti la singola entrata.

TITOLO III

Entrate tributarie comunali

CAPO I

Principi generali

Art. 18

Individuazione delle entrate tributarie

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva di cui all'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Le entrate tributarie comunali sono le seguenti:

- a) Imposta Municipale Propria (IMU);
- b) tributo/tariffa relativa alla gestione dei rifiuti;
- c) compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli adempimenti di competenza comunale;
- d) imposta di soggiorno, qualora la stessa sia istituita.

Art. 19

Funzionario responsabile delle entrate tributarie

1. Per le entrate tributarie, ai sensi di legge, è designato, con provvedimento della Giunta Comunale, un Funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

2. Il Funzionario responsabile è individuato di norma nel Dirigente del competente settore o nella figura apicale del servizio tributi ed è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, titolo di studio, capacità ed attitudine.
3. Il Funzionario responsabile del tributo cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, compresa l'attività istruttoria di controllo, di verifica, accertamento e riscossione e applicazione delle sanzioni. Sottoscrive gli avvisi di accertamento, ed ogni atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno, appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva, dispone i rimborsi, cura gli strumenti deflattivi del contenzioso ed il contenzioso stesso. Esegue le comunicazioni al Responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità e, in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario.
4. La responsabilità dell'attività amministrativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

Art. 20
Riscossione ordinaria

1. Le modalità ed i termini di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge. Ai fini della semplificazione degli adempimenti, il Comune predispone sistemi di pagamento aggiuntivi.
2. Il versamento può avvenire, a seconda della tipologia di entrata, a mezzo di autoliquidazione da parte del contribuente oppure a seguito dell'invio da parte del Comune di avvisi di pagamento bonari che specificano le somme dovute e l'eventuale suddivisione in rate.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.
4. L'obbligazione si intende assolta, salvo buon fine del relativo incasso, nel giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore.

Art. 21
Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali o da eventi eccezionali, non prevedibili e che incidano in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente, nonché nelle ipotesi specifiche previste dai regolamenti adottati per ciascun tributo.

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

Art. 22

Versamenti e rimborsi di modesta entità

1. Non si procede al versamento o al rimborso di entrate di natura tributaria qualora l'importo dovuto o da rimborsare sia inferiore o uguale ad € 12,00. Sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia anche disciplinate negli appositi regolamenti.
2. Gli importi minimi non sono da intendersi quale franchigia di pagamento delle entrate.

Art. 23

Compensazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ammessa la compensazione dell'obbligazione tributaria, separatamente per singolo tributo, secondo le disposizioni seguenti.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. È possibile procedere alla compensazione anche per versamenti effettuati dai contitolari, nel rispetto di quanto sopra.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno 60 giorni prima della scadenza del versamento, istanza di compensazione in alternativa al rimborso, contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente e degli eventuali contitolari;
 - b) indicazione delle eccedenze di versamento che si intendono portare in compensazione distinte per anno d'imposta e tributo;
 - c) l'attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia già stata presentata istanza di rimborso, l'attestazione di voler rinunciare a detta istanza.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo ancora dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data della prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione è subordinata all'emissione da parte del Comune di apposita comunicazione al contribuente di accoglimento dell'istanza di compensazione, accertata la sussistenza del credito.
6. La compensazione è applicabile anche tra tributi comunali diversi, con le stesse modalità indicate nei commi precedenti.
7. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo e nelle ipotesi di tributi affidati in concessione a terzi.

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

CAPO II

Controllo, accertamento e sanzioni

Art. 24

Attività di verifica e controllo

1. Il Funzionario responsabile di ciascuna entrata tributaria provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dei contribuenti dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.
3. I responsabili devono evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati. Quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, gli stessi devono invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
4. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, ai soggetti di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il responsabile dell'entrata può affidare a terzi, con convenzione, ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
5. La Giunta comunale, tenuto conto della struttura organizzativa dei servizi interessati, con riferimento alle risorse umane disponibili, alle relative professionalità ed alla dotazione tecnica ed informatica, con apposita deliberazione può individuare criteri selettivi per indirizzare l'attività di controllo delle entrate.

Art. 25

Omissione dei pagamenti e accertamento esecutivo

1. Qualora siano trascorsi infruttuosamente i termini previsti per il pagamento del tributo da parte del contribuente, il Funzionario responsabile dell'entrata o il soggetto gestore provvede a contestare all'obbligato l'omissione mediante accertamento esecutivo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'accertamento esecutivo dovrà essere comunicato al destinatario mediante notificazione effettuata dai messi comunali o da eventuali altri soggetti abilitati oppure, in alternativa, tramite il servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata.
2. L'accertamento esecutivo di cui sopra dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. L'accertamento esecutivo, come stabilito dal citato comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

notifica, all'obbligo di pagamento dell'importo nello stesso indicato e deve recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari senza necessità di notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo del pagamento procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. L'accertamento non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino il predetto importo.

4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento in caso di ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di riscossione frazionata delle sanzioni ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.

Art. 26

Graduazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative per violazioni di adempimenti tributari sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo, cui spetta anche la determinazione dell'ammontare della sanzione, nel rispetto dei criteri e dei limiti di legge.
2. Al fine di incentivare gli adempimenti degli obblighi tributari, anche se tardivi, l'ufficio promuove l'istituto del ravvedimento operoso, secondo la disciplina dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 27

Interessi su accertamenti esecutivi, provvedimenti di rateizzazione e rimborsi

1. Sugli importi dovuti per tributi comunali non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati in ragione annua nella misura del tasso legale.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso rimborsate.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e, per le somme dovute al contribuente, dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 28

Rateizzazione dei pagamenti

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria, risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere concesse, a specifica domanda presentata entro la data di scadenza del debito, rateizzazioni dei pagamenti. Nella domanda dovranno essere evidenziate ed oggettivamente provate le particolari necessità di carattere socio economico.

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

2. Il numero di rate concedibili sarà in funzione dell'importo da rateizzare come di seguito indicato:

- a) fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da € 100,01 ad € 500,00: fino a quattro rate mensili;
- c) da € 500,01 ad € 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
- d) da € 3.000,01 ad € 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- e) da € 6.000,01 ad € 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- f) da € 20.000,01 ad € 100.000,00: fino a sessanta rate mensili;
- g) oltre € 100.000,00: fino a settantadue rate mensili.

3. Al fine di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà il richiedente, per le rateazioni di durata massima fino a 12 mesi dovrà presentare un'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i. attestante le difficoltà economiche che non consentono di provvedere, entro i termini, al pagamento delle somme dovute; l'Ufficio si riserva di effettuare le verifiche circa la veridicità dell'autocertificazione; per le rateazioni di durata superiore ai 12 mesi dovrà allegare all'istanza volta ad ottenere la rateizzazione la seguente documentazione:

- a) per le persone fisiche/imprese individuali /società semplici: la certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità alla data della richiesta, che non dovrà superare l'ammontare di euro 9.360,00. Per le imprese individuali la certificazione è riferita al soggetto titolare dell'impresa, per le società semplici la certificazione è riferita ai soci;
- b) per le società diverse da quelle semplici, associazioni, fondazioni ed altri Enti: documentazione di bilancio e altra documentazione idonea a dimostrare la propria situazione di obiettiva difficoltà economica, attestata dal professionista incaricato, in particolare prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità: (importo liquidità corrente + importo liquidità differita) / passività correnti, che dovrà essere inferiore a 1.

4. In ogni caso il richiedente può presentare qualsiasi altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso della temporanea situazione di difficoltà economica.

5. La dilazione del pagamento verrà concessa, previa verifica dell'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni, applicando il saggio di interesse pari a quello legale vigente alla data di presentazione dell'istanza; le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.

6. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato ed il debito residuo sarà tempestivamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

7. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 70.000,00 il riconoscimento del beneficio è di norma subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa; l'importo garantito deve essere pari al debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti e deve avere termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La fidejussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione. In assenza della presentazione di idonea garanzia, entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, il provvedimento di rateazione decade.

7. Al fine del riconoscimento della rateizzazione è fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dei regolamenti locali disciplinanti i singoli tributi.

CAPO III
Accertamento con adesione

Art. 29
Accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio con il contribuente, sulla base dei criteri dettati dal decreto legislativo 19 agosto 1997, n. 218, e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 30
Ambito dell'applicazione

1. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi.
3. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
4. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

Art. 31

Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento e nel caso di accessi, ispezioni, verifiche in corso o terminate ma in assenza di atti di imposizione notificati.

Art. 32

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento e dei periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 33

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 32, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'istanza di cui al comma precedente può altresì essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

4. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto di che trattasi ai sensi dell'art. 30, produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza il termine per l'impugnazione e per il pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire.

Art. 34

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. L'istanza presentata ai sensi dell'art. 33 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 30.
2. In caso di sussistenza dei presupposti applicativi l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei presupposti applicativi l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

Art. 35

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione e le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 36

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. È ammesso a richiesta del contribuente il pagamento in forma rateale sulla base di quanto disposto dall'art. 28 del presente regolamento. In tale ultimo caso la definizione si perfeziona con il versamento della prima rata.

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e, in caso di versamento rateale, la documentazione relativa all'eventuale presentazione della garanzia. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Art. 37

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 38

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla Legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

CAPO IV

Interpello, autotutela e contenzioso

Art. 39

Diritto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e relativamente alla corretta qualificazione alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
2. La disciplina dell'istituto dell'interpello è contenuta all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), e agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

Art. 40
Autotutela

1. L'amministrazione, nella persona del Funzionario responsabile del tributo al quale compete la gestione del tributo può annullare totalmente o parzialmente, con atto adeguatamente motivato e comunicato al diretto interessato, il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio, fino a che non sia intervenuto giudicato sostanziale, il Funzionario responsabile prima di attivarsi per l'annullamento di un provvedimento, dovrà procedere all'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'Ente al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata in materia;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento dandone notizia al contribuente.
4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Funzionario procede all'annullamento del medesimo, nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
5. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

Art. 41
Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

3. Nelle controversie di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il Comune è rappresentato dal Funzionario responsabile del tributo; per le controversie che rivestono importanti questioni di principio giuridico e assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio ad un professionista esterno.

4. In caso di affidamento all'esterno delle attività di gestione del tributo, il contenzioso sulle materie oggetto del contratto di servizio, in ogni grado di giudizio, è curato dal Concessionario.

CAPO V
Riscossione coattiva

Art. 42
Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo può valutare l'opportunità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. Per gli atti emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020 la riscossione coattiva può essere effettuata mediante emissione di ruolo o mediante ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dall'Ente o mediante soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste all'art. 2 del presente regolamento.

5. L'Ente individua i soggetti legittimati alla riscossione coattiva in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli atti di programmazione ed indirizzo adottati dall'Amministrazione.

Art. 43
Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori non superi l'importo di € 30,00 complessivi, salvo quanto diversamente previsto negli specifici regolamenti comunali.

2. Il predetto limite non si applica qualora il credito derivi dal ripetuto inadempimento degli obblighi concernenti un medesimo tributo.

Comune di Biella
Regolamento per la disciplina delle entrate comunali

TITOLO IV
Disposizioni finali

Art. 44
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, di regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali e del Regolamento di contabilità dell'Ente.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.